



Rete nazionale per lo sviluppo rurale

# Accordo e forme di partenariato nei progetti di cooperazione

*Ottobre 2005*



IC LEADER +



Unione  
Europea  
DGVI FEOGA -O



## ACCORDO E FORME DI PARTENARIATO NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(CLICCA SULLA DOMANDA PER VISUALIZZARE LE RELATIVE RISPOSTE)

### ACCORDO DI COOPERAZIONE

Quali sono le principali fonti di riferimento per l'attuazione di progetti di cooperazione Leader+?

La costituzione di un partenariato per la realizzazione del progetto, implica la formalizzazione dei rapporti fra i partner?

Cos'è l'accordo di cooperazione?

Quali sono gli elementi base che caratterizzano l'accordo di cooperazione?

La sottoscrizione dell'accordo di cooperazione deve essere effettuata in presenza di un notaio e/o pubblico ufficiale?

E' necessaria la registrazione dell'accordo di cooperazione?

Quale diritto è applicabile negli accordi di cooperazione?

Quale Foro è competente in caso di controversia tra le parti?

E' possibile prevedere, in alternativa al Foro competente, un'altra forma di risoluzione delle controversie?

Esiste un'unica forma di arbitrato?

Quale può essere lo schema cui fare riferimento per la predisposizione di un accordo di cooperazione?

Vi è una lingua ufficiale da utilizzare per la stipula di un accordo di cooperazione transnazionale?

### FORME DI PARTENARIATO

La gestione amministrativa e/o l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto di cooperazione richiede obbligatoriamente la creazione di una struttura giuridica comune?

Quali forme può assumere la struttura giuridica comune nell'ambito dell'Iniziativa Leader+?

Fra le diverse strutture giuridiche utilizzabili quale risulta più idonea per la cooperazione Leader+?

Quali soggetti possono costituire il GEIE?

Come si costituisce il GEIE?

---

---

Quale può essere lo schema cui fare riferimento per la costituzione di un GEIE?

---

E' previsto l'intervento del notaio nella costituzione del GEIE?

---

Cosa deve prevedere il contratto di costituzione del GEIE?

---

Quali organi devono essere previsti necessariamente nel GEIE?

---

Oltre all'atto di costituzione del GEIE dovranno essere depositati anche altri atti?

---

Quale forma di responsabilità è prevista per i membri del GEIE?

---

E' possibile consentire l'ingresso di nuovi membri una volta che il GEIE è stato costituito?

---

Cosa accade a un membro del GEIE fallito e assoggettato a procedura concorsuale?

---

Nel caso in cui nell'ambito di un partenariato alcuni Gal (ad esempio di una stessa regione) volessero coordinarsi per la realizzazione di alcune attività a livello locale rientranti nel progetto di cooperazione, verso quale tipo di rapporto o forma giuridica dovrebbero orientarsi?

---

Nel caso in cui all'interno del partenariato alcuni Gal si organizzano in consorzio per la realizzazione di attività comuni, come viene disciplinato il loro rapporto?

---

Nel caso in cui all'interno del partenariato alcuni GAL vogliano costituire e gestire una struttura comune di coordinamento destinata anche a svolgere attività nei confronti di terzi, a quale forma giuridica possono ricorrere ?

---

Nel caso della costituzione di un consorzio come vengono disciplinati i rapporti tra l'amministratore del consorzio e i consorziati?

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

### Quali sono le principali fonti di riferimento per l'attuazione di progetti di cooperazione Leader+?

Per l'attuazione dei progetti di cooperazione Leader+ è necessario, in primo luogo, fare riferimento a quanto riportato nella Comunicazione della Commissione che istituisce l'Iniziativa Leader+ (Comunicazione (CE) 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000). La stessa, è stata modificata, nella parte relativa alla cooperazione, con la Comunicazione (CE) 2003/C 262/07. Al fine di favorire la realizzazione delle azioni di cooperazione nell'Iniziativa Leader+, la Commissione Europea ha emanato degli Orientamenti (Orientamenti della Commissione per l'applicazione amministrativa di progetti di cooperazione tra zone rurali finanziati attraverso il LEADER - Comunicazione dell'8 gennaio 2004). A livello nazionale, nel luglio 2004, il MiPAF, in collaborazione con la Rete Nazionale LEADER e all'interno del "Tavolo tecnico sulla cooperazione", ha elaborato e diffuso un documento su "Indirizzi per l'attuazione della cooperazione nel Leader+". Il dettaglio delle procedure da seguire, nonché la loro applicazione sul campo, è demandata ai Programmi Leader+ Regionali (PLR) e ai relativi Complementi di Programmazione (CdP), nonché agli eventuali avvisi pubblici emanati dalle singole Regioni (Autorità di Gestione dell'Iniziativa Leader+).

### La costituzione di un partenariato per la realizzazione del progetto, implica la formalizzazione dei rapporti fra i partner?

Gli Orientamenti della Commissione suggeriscono di formalizzare i rapporti fra i soggetti che compongono il partenariato tramite la stipula di un accordo di cooperazione.

### Cos'è l'accordo di cooperazione?

L'accordo di cooperazione è un vero e proprio contratto caratterizzato dagli elementi previsti dal codice civile per i contratti tipici.

### Quali sono gli elementi base che caratterizzano l'accordo di cooperazione?

L'accordo di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- obiettivi e azioni di progetto;
- ruoli e funzioni dei partner;
- indicazione del GAL capofila di progetto;
- budget complessivo con l'indicazione della quota prevista per ciascun partner;

- le regole in caso di adesione e/o la rinuncia di partner;
- indicazione delle norme legislative di riferimento e giurisdizione di competenza in caso di controversia.

Per completezza di informazioni, l'accordo va completato allegando allo stesso il progetto di cooperazione.

### **La sottoscrizione dell'accordo di cooperazione deve essere effettuata in presenza di un notaio e/o pubblico ufficiale?**

La presenza del notaio non è necessaria. La sua funzione è unicamente quella di attestare la veridicità delle firme e certificare l'identità delle parti. Non garantisce, invece, la veridicità dei contenuti.

### **E' necessaria la registrazione dell'accordo di cooperazione?**

No, la registrazione dell'accordo di cooperazione non è necessaria in quanto il suo scopo è quello di consentire la pubblicazione del contratto dando certezza alla data in cui è stato sottoscritto.

### **Quale diritto è applicabile negli accordi di cooperazione?**

La scelta del diritto applicabile (sia al contratto che alle obbligazioni che ne derivano) dovrebbe essere indicata nell'accordo. Essa costituisce il risultato di una scelta collegiale fra le parti, tenuto conto anche della flessibilità e idoneità della legislazione in relazione all'oggetto dell'accordo.

### **Quale Foro è competente in caso di controversia tra le parti?**

E' competente il Foro scelto dalle parti e indicato nell'accordo. Teoricamente le parti sono libere di scegliere il Foro di uno stato e il diritto applicabile di un altro. In tal caso, il giudice giudicherà seguendo le norme processuali del proprio ordinamento, ma applicando le norme sostanziali della diversa legge scelta dalle parti. Si suggerisce, comunque, nella scelta del Foro competente, di optare per il medesimo paese indicato nell'accordo per il diritto applicabile.

### **E' possibile prevedere, in alternativa al Foro competente, un'altra forma di risoluzione delle controversie?**

Sì, è possibile ricorrere ad un altro strumento di tutela, rappresentato *dall'arbitrato*. Tale strumento di risoluzione delle controversie rimanda ad uno o più arbitri la decisione in merito ad una determinata controversia.

Le parti possono prevedere nell'accordo che le controversie saranno rimesse ad un collegio arbitrale, specificando il numero degli arbitri, la sede e la forma dell'arbitrato. Il ricorso all'arbitrato è più rapido di qualsiasi processo che si svolga davanti ad una autorità

giurisdizionale. D'altra parte, però, esso comporta una spesa maggiore rispetto alla giustizia ordinaria.

### Esiste un'unica forma di arbitrato?

No, si può scegliere l'arbitrato di diritto o l'arbitrato di equità. Si consiglia di scegliere *l'arbitrato di diritto* in quanto garantisce una decisione da parte degli arbitri che tenga conto unicamente delle norme di diritto, mentre *l'arbitrato di equità* prevede una decisione basata sulla discrezionalità e su canoni di valutazione diversi da quelli posti da norme statutarie.

### Quale può essere lo schema cui fare riferimento per la predisposizione di un accordo di cooperazione?

Si suggeriscono uno schema di riferimento per la predisposizione di un [accordo di cooperazione](#) ed uno schema di riferimento per la predisposizione di un [accordo che prevede la costituzione di una struttura giuridica comune](#) (nell'esempio proposto il GEIE). Si fa presente che il testo rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifico progetto.

E' opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la redazione degli accordi.

Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo dei presenti schemi.

### Vi é una lingua ufficiale da utilizzare per la stipula di un accordo di cooperazione transnazionale?

No, la scelta della lingua è demandata al partenariato. Tuttavia, gli Orientamenti della Commissione suggeriscono di redigere l'accordo di cooperazione nelle lingue dei Paesi cui appartengono i partner coinvolti nel progetto di cooperazione, mentre gli Orientamenti Nazionali lasciano ai partner la scelta della redazione dell'accordo nella lingua ritenuta più idonea, fermo restando una sua traduzione nella lingua italiana.

## FORME DI PARTENARIATO

### La gestione amministrativa e/o l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto di cooperazione richiede obbligatoriamente la creazione di una struttura giuridica comune?

La creazione di una struttura giuridica comune non è obbligatoria. Tuttavia essa si rende necessaria qualora il progetto di cooperazione indichi, fra le sue finalità, azioni per la cui realizzazione sia richiesta la creazione di strutture comuni, volte, ad esempio, alla valorizzazione e la commercializzazione delle risorse locali (è il caso della realizzazione di una piattaforma commerciale oppure di un'agenzia di *incoming*). Inoltre, la struttura giuridica comune può rappresentare, nel progetto di cooperazione, lo strumento attraverso cui dare continuità temporale, eventualmente ampliandone le azioni avviate con il progetto.

### Quali forme può assumere la struttura giuridica comune nell'ambito dell'Iniziativa Leader+?

Il panorama normativo - nazionale, comunitario ed internazionale - offre diverse forme giuridiche cui fare riferimento nella creazione della struttura giuridica comune. In ogni caso, si deve distinguere fra le due forme di cooperazione previste dall'iniziativa di Leader+, interterritoriale e transnazionale. Per entrambe le forme di cooperazione è possibile costituire consorzi, società cooperative e raggruppamenti di imprese. Per la cooperazione transnazionale, inoltre, è possibile ricorrere al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

### Fra le diverse strutture giuridiche utilizzabili quale risulta più idonea per la cooperazione Leader+?

La scelta della struttura giuridica comune da assumere nell'ambito di un progetto di cooperazione è strettamente connessa alla tipologia di azioni previste dal progetto stesso. Gli Orientamenti Comunitari suggeriscono, fra le diverse forme, la costituzione del GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico. Il GEIE è una forma giuridica in grado di garantire ai propri membri il mantenimento di un autonomo esercizio delle loro attività, pur offrendogli la possibilità di realizzare un'attività di cooperazione in ambito transnazionale. La sua spiccata flessibilità garantisce, inoltre, una vasta e articolata capacità di adattamento alle esigenze del mercato, tali da rendere preferibile il GEIE alle altre forme giuridiche.

### Quali soggetti possono costituire il GEIE?

Possono costituire il GEIE società, enti giuridici di diritto pubblico o privato, nonché persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale o altri servizi nella

Unione Europea. Un requisito inderogabile è che i partecipanti appartengano a Stati membri diversi mentre non sono ammessi partner extra UE.

### Come si costituisce il GEIE?

Il GEIE si costituisce attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio contratto che deve rispettare tutte le direttive emanate e stabilite dal Regolamento (CE) n. 2137/1985, recepite e integrate dal Decreto Lgs. 240/1991. Il contratto deve essere depositato presso il registro competente designato dallo Stato dove ha sede il GEIE (art.6 del Regolamento CEE n. 2137/1985). Per l'Italia il registro designato dalla normativa nazionale è il registro delle Imprese (Art. 2 del dal Decreto Lgs. 240/1991).

### Quale può essere lo schema cui fare riferimento per la costituzione di un GEIE?

Si suggerisce uno schema (in [italiano](#) ed in [inglese](#)) di contratto istitutivo del GEIE. Si fa presente che il testo rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifico progetto.

Anche per il testo in inglese si fa presente che il contratto non rappresenta una traduzione della versione italiana del contratto istitutivo di GEIE ma solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete del progetto.

In entrambe i casi è opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la costituzione di un GEIE.

Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema.

### E' previsto l'intervento del notaio nella costituzione del GEIE?

Non è prescritto l'intervento del notaio. E' necessario, però, ricorrere a una scrittura privata autenticata, indispensabile per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

### Cosa deve prevedere il contratto di costituzione del GEIE?

Il contratto GEIE deve prevedere obbligatoriamente una serie di elementi (previsti dall'art.5 del Regolamento CEE n. 2137/1985):

- la denominazione del Gruppo;
- la sede;
- l'oggetto;
- i membri con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nome, ragione sociale, forma giuridica, domicilio e sede sociale;
- la durata.

E' opportuno inserire altresì sessioni specifiche inerenti:

- la responsabilità dei membri verso terzi;
- l'ammissione di nuovi soci e/o il recesso, esclusione dei soci;
- il Collegio dei membri, il Fondo patrimoniale, le modalità di finanziamento;

- il diritto applicabile e il foro competente.

### Quali organi devono essere previsti necessariamente nel GEIE?

La struttura del GEIE prevede un organo sovrano che è il *Collegio dei membri*, il quale è dotato dei più ampi poteri necessari per realizzare l'oggetto sociale, e un ulteriore organo obbligatorio, l'*amministratore (gli amministratori)*, il quale svolge compiti di carattere gestionale e ha la rappresentanza del gruppo verso i terzi.

### Oltre all'atto di costituzione del GEIE dovranno essere depositati anche altri atti?

L'art. 7 del Regolamento CEE n. 2137/1985 elenca le seguenti indicazioni e atti assoggettati a deposito, quali:

- le modifiche del contratto, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;
- la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
- la decisione del giudice che pronuncia la nullità del gruppo;
- la nomina dell'amministratore, i limiti dei loro poteri, gli atti inerenti alla loro cessazione, conferma o scadenza dei loro mandati; ogni mutamento nella quota di partecipazione;
- lo scioglimento del gruppo; la nomina del liquidatore;
- la chiusura della liquidazione;
- il progetto di trasferimento della sede sociale;
- la clausola che esonera un nuovo membro dalle obbligazioni sorte prima del suo ingresso, se pattuito.

### Quale forma di responsabilità è prevista per i membri del GEIE?

Uno degli aspetti di maggior rilievo di quest'istituto giuridico risiede nella responsabilità illimitata e solidale dei membri per le obbligazioni comuni. La responsabilità è estesa alle obbligazioni di qualsiasi natura. La responsabilità è sussidiaria, nel senso che il creditore deve far valere i suoi diritti nei confronti del GEIE prima di agire nei confronti di un membro qualsiasi.

### E' possibile consentire l'ingresso di nuovi membri una volta che il GEIE è stato costituito?

La decisione di ammettere nuovi membri deve essere presa all'unanimità dai membri del gruppo, proprio per soddisfare l'esigenza della Commissione Europea che ha voluto limitare il rischio di mutamenti strutturali del GEIE introducendo un controllo sull'ingresso e sull'uscita degli stessi.

### **Cosa accade a un membro del GEIE fallito e assoggettato a procedura concorsuale?**

Poiché la responsabilità dei partecipanti è una responsabilità illimitata, un membro fallito o assoggettato a procedura concorsuale viene escluso di diritto dal GEIE.

### **Nel caso in cui nell'ambito di un partenariato alcuni Gal (ad esempio di una stessa regione) volessero coordinarsi per la realizzazione di alcune attività a livello locale rientranti nel progetto di cooperazione, verso quale tipo di rapporto o forma giuridica dovrebbero orientarsi?**

Partendo dal presupposto che l'intento dalle parti sia solo quello di regolare e coordinare le proprie attività per un fine comune, la stipula di un contratto di consorzio con attività solo interna (ex art. 2602 codice civile) può profilarsi come la scelta giuridica più appropriata.

Tale contratto crea un'organizzazione comune che può essere molto snella in quanto:

- ✓ non necessita della creazione di un ufficio comune (è rimesso alla volontà delle parti);
- ✓ gli organi consortili e il loro funzionamento non sono disciplinati dettagliatamente dalla legge, essendo il tutto devoluto alla volontà contrattuale delle parti.

In tal modo, le imprese consorziate, pur rimanendo autonome dal punto di vista gestionale e giuridico, si vincolano ed assumono obblighi reciproci.

### **Nel caso in cui all'interno del partenariato alcuni Gal si organizzano in consorzio per la realizzazione di attività comuni, come viene disciplinato il loro rapporto?**

E' il contratto a regolare lo scopo della cooperazione, le modalità di azione, gli obblighi delle parti per realizzare lo scopo comune e i poteri degli organi consortili. Nel contratto è inoltre prevista la quota di partecipazione di ogni consorziato, cioè la parte riservata a ciascuno di essi nella vita del consorzio, come negli affari e relative responsabilità, così nelle decisioni. I consorziati possono anche partecipare al progetto comune con quote differenti. Il contratto non deve essere registrato.

### **Nel caso in cui all'interno del partenariato alcuni GAL vogliono costituire e gestire una struttura comune di coordinamento destinata anche a svolgere attività nei confronti di terzi, a quale forma giuridica possono ricorrere ?**

Nel caso in cui l'obiettivo dell'azione sia la costituzione e gestione di un ufficio destinato a svolgere attività nei confronti dei terzi in modo continuativo (ad es. locanda, punti vendita, ufficio di promozione e/o di rappresentanza, ... ), sarà più opportuno costituire un consorzio con attività esterna (art. 2612 codice civile): in questi casi la struttura e il livello di autonomia patrimoniale sono più complessi. Tale contratto dovrebbe inoltre essere registrato.

### Nel caso della costituzione di un consorzio come vengono disciplinati i rapporti tra l'amministratore del consorzio e i consorziati?

Nei rapporti tra i consorziati e l'amministratore del consorzio (cioè colui che agisce per i consorziati, manifestando la volontà all'esterno, ad esempio acquistando beni o servizi, stipulando un contratto d'affitto o di prestazione d'opera), si applicano le norme sul mandato. In particolare, se l'amministratore è delegato ad agire in nome e per conto dei consorziati (*mandato con rappresentanza*), i terzi fornitori di beni e servizi dovrebbero fatturare direttamente nei confronti dei consorziati, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al consorzio.

